Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 10 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 144.

Norme dirette a regolare il passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra all'applicazione di quella di pace.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022, che approva l'ordinamento giudiziario militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Art. 1.

(Passaggio dalla legge penale militare di guerra a quella di pace).

Con la cessazione dello stato di guerra preveduta dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, cessano l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esercizio della giurisdizione penale militare di guerra, salvo quanto è diversamente disposto dai Codici penali militari e dal presente decreto.

CAPO II

NORME DI DIRITTO SOSTANZIALE.

Art. 2.

(Abuso di preda bellica)

Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 227, 228 e 229 del Codice penale militare di guerra.

Art. 3.

(Alienazione e ritenzione di effetti militari)

La pena per il reato di distruzione o di alienazione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare, previsto dall'art. 165 del Codice penale militare di pace, è della reclusione militare fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace chi si rende colpevole del reato di acquisto o di ritenzione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare o di altre cose destinate a uso militare, previsto dall'art. 166 del Codice penale militare di pace.

Le norme del presente articolo si applicano fino a nuova disposizione.

Art. 4.

(Trasporto abusivo su automezzi militari)

Gli articoli 1 e 2 del bando 27 novembre 1941 sono sostituiti dal seguente:

« Chiunque, conducendo autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione militare o adibiti al servizio di questa, trasporta persone o cose, senza l'autorizzazione della competente autorità, o senza giustificato motivo, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

La stessa pena si applica a chiunque, essendo preposto a un servizio di autotrasporti militari, consente il trasporto di persone o cose, senza l'autorizzazione della competente autorità, o senza giustificato motivo.

Se il fatto è commesso a fine di lucro, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Le disposizioni precedenti non si applicano quando il fatto costituisce un più grave reato.

La cognizione dei reati preveduti da questo articolo appartiene ai tribunali militari ».

Le disposizioni del presente articolo si applicano fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 5.

(Reati in danno delle Forze armate delle Nazioni Unite)

Agli effetti della legge penale militare, fino a quando non sarà diversamente disposto, i reati commessi da militari italiani o da persone estranee alle Forze armate dello Stato italiano in danno di militari o delle Forze armate delle Nazioni Unite sono considerati come se fossero commessi in danno di militari o delle Forze armate dello Stato italiano.

La osservanza di questa norma è subordinata alla condizione che sia garantita parità di tutela penale ai militari italiani e alle Forze armate dello Stato italiano.

CAPO III

NORME DI DIRITTO PROCESSUALE.

Art. 6.

(Competenza dei tribunali militari di pace)

I tribunali militari territoriali di pace sono competenti a conoscere dei reati militari preveduti dal Codice penale militare di guerra commessi durante lo stato di guerra; e dei reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi dagli appartenenti alle Forze armate nemiche.

Art. 7.

(Procedimenti per reati di assenza dal servizio)

I procedimenti, che alla data di cessazione dello stato di guerra risultano sospesi a norma dell'art. 243 del Codice penale militare di guerra, possono rimanere sospesi fino ad un anno dopo la suddetta data, anche se si sia verificata la circostanza preveduta dal terzo comma del predetto articolo.

Tuttavia la sospensione può essere revocata a richiesta dell'imputato.

Art. 8.

(Mandati ed ordini di cattura - Libertà provvisoria)

Nei procedimenti per reati commessi durante lo stato di guerra e punibili ai termini della legge penale militare di guerra, l'emissione del mandato o dell'ordine di

cattura è obbligatoria, quando per il reato la legge stabilisce la pena di morte.

Nei procedimenti indicati nel comma precedente, la libertà provvisoria può essere concessa quando si tratti di reato per il quale non sia stabilita la pena di morte.

Art. 9.

(Istruzione sommaria)

Per tutti i procedimenti per reati commessi durante lo stato di guerra e punibili ai termini della legge penale militare di guerra, continua ad avere vigore il disposto dell'art. 278, primo comma, del Codice penale militare di guerra.

CAPO IV

NORME DI ORDINAMENTO.

Art. 10.

(Ufficiali con funzioni di presidente e di giudice)

Fino a quando non sarà provveduto alla nomina dei presidenti e dei giudici nel modo prescritto dall'ordinamento giudiziario militare di pace, e, comunque, non oltre un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, gli ufficiali che hanno prestato servizio con funzioni di presidente e di giudice nei tribunali militari territoriali di guerra fino alla data di cessazione dello stato di guerra, continuano ad esercitare le stesse funzioni presso i corrispondenti tribunali militari territoriali di pace.

Art. 11.

(Ufficiali della giustizia militare o di altre armi o corpi).

Fino ad un anno dalla cessazione dello stato di guerra gli ufficiali del Corpo della giustizia militare o di altre armi o corpi, che hanno prestato servizio fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nei tribunali militari territoriali di guerra con funzioni di magistrato o di cancelliere, continuano ad esercitare le stesse funzioni presso i corrispondenti tribunali militari territoriali di pace.

Per gli ufficiali del Corpo della giustizia militare continuano ad applicarsi le disposizioni sullo stato e sul trattamento vigenti per gli ufficiali di complemento richiamati dal congedo.

Per le assegnazioni dei medesimi, fino a un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di cessazione dello stato di guerra.

Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra resta in vigore la legge 14 dicembre 1942, n. 1538.

Art. 12.

(Assegnazione di ufficiali con funzioni giudiziarie)

Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, possono essere assegnati ai tribunali militari territoriali di pace con funzioni di magistrato o di cancelliere, ufficiali di armi e corpi diversi da quello della Giustizia militare, in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti alla data della cessazione dello stato di guerra per l'esercizio delle stesse rispettive funzioni nei tribunali militari di guerra; osservandosi, per i provvedimenti di assegnazione, di trasferimento e di cessazione dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, le norme vigenti per gli ufficiali del Corpo della giustizia militare.

Art. 13.

(Numero degli ufficiali assegnati ai tribunali militari)

Fino a quando non sarà provveduto alla composizione del Tribunale supremo militare e dei tribunali militari territoriali di pace e dei relativi uffici del pubblico ministero, di istruzione e di cancelleria, secondo le norme prevedute dalle leggi concernenti l'ordinamento giudiziario militare di pace, e, comunque, non oltre un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, il numero complessivo degli ufficiali assegnati, rispettivamente, con funzioni di presidente, di giudice, di magistrato e di cancelliere, non può essere superiore a quello di trecentocinquanta unità, ivi compreso il numero dei magistrati e dei cancellieri appartenenti ai ruoli organici del personale civile della Giustizia militare.

Art. 14.

(Tribunali militari di Bari e di Firenze Sezione di Catania)

Il Tribunale militare territoriale di guerra di Bari e la Sezione del tribunale militare territoriale di guerra di Palermo con sede in Catania, esercitano la loro giurisdizione come tribunali militari territoriali di pace, conservando la competenza loro attribuita dalle disposizioni vigenti alla data della cessazione dello stato di guerra e mutando le loro denominazioni, rispettivamente, in quelle di « Tribunale militare territoriale di Bari » e « Sezione autonoma del tribunale militare territoriale di Palermo con sede in Catania ».

Per il personale con funzioni giudiziarie, si osservano le disposizioni degli articoli 10 e 11.

Il Tribunale militare territoriale di Firenze continua definitivamente ad esercitare la sua giurisdizione come tribunale militare territoriale di pace.

Art. 15.

(Ufficio dei tribunali soppressi)

L'ufficio del pubblico ministero istituito con bando 14 maggio 1943, n. 178, continua il suo funzionamento relativamente alla esecuzione dei provvedimenti emessi dai tribunali di guerra già costituiti presso le grandi unità e successivamente soppressi o disciolti senza essere stati trasformati in tribunali militari territoriali e dal tribunale speciale per la difesa dello Stato soppresso con il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668.

Il Tribunale militare territoriale di guerra di Roma è competente per gli atti demandati dalla legge al giudice dell'esecuzione, relativamente ai procedimenti definiti di competenza dei tribunali suindicati.

Art. 16.

(Servizio del campione penale)

Per le parcelle penali e note delle spese ripetibili a norma dell'art. 194 della tariffa penale approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, riflettenti i provvedimenti emessi dai tribunali di cui al precedente articolo, provvede la cancelleria del Tribunale supremo militare, demandandosi al procuratore militare dell'ufficio dei tribunali di guerra soppressi, le attribuzioni di cui all'art. 198 della citata tariffa per la esecutorietà del titolo e le altre attribuzioni, che le vigenti disposizioni, sul servizio del campione penale, riservano al pubblico ministero presso i tribunali militari territoriali.

La cancelleria predetta provvede anche alla iscrizione delle note e parcelle anzidette sul registro campione ed all'appuramento dei relativi articoli di credito, con diritto alla decima parte delle somme recuperate.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il 15 aprile 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 115. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 145.

Abrogazione dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, concernente l'istituzione di Tribunali militari di guerra divisionali e nuove norme per la repressione dei reati di assenza dal servizio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — TOGLIATTI — CORBINO — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 114. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 146.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, nel comune di Resina (Napoli).

N. 146. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 10 aprile 1942, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, nel comune di Resina (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 147.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione delle parrocchie del SS.mo Crocifisso e di Santa Maria Nuova, in Tolentino (Macerata).

N. 147. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Macerata e Tolentino, in data 23 giugno 1926, relativo alla erezione delle parrocchie del SS.mo Crocifisso e di Santa Maria Nuova, in Tolentino (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 148.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine dell'Aiuto dei Cristiani, in località Sorbo della frazione Guardia del comune di Acireale (Catania).

N. 148. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Acireale, in data 29 gennaio 1944, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine dell'Aiuto dei Cristiani, in località Sorbo della frazione Guardia del comune di Acireale (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi onerarie, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Piroscafo « Anna Capano », di stazza lorda tonnellate 1215,71, inscritto al n. 68 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 8 del 18 maggio 1944;

Rimorchiatore « Hermada », di stazza lorda tonnellate 14,95, inscritto al n. 1172 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 11 del 10 luglio 1943.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti addì 21 marzo 1946, Registro Marina n. 3, foglio n. 250.

(912)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1946.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Giessauf Hans, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Giessauf Hans, con sede in Roma, via della Croce n. 21 (esercizio ristorante e birreria), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Giessauf Hans, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. avv. Berti Gaspero.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(932)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1946.

Revoca di precedenti provvedimenti di sequestro, adottati nei riguardi di aziende tedesche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 26 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Eichinger Carlo, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 26 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Dapas Johann Erben, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 16 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. Bingen italiana tessuti, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 16 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Montex di Klessadt Heinz, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Nu-Enamel », con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 26 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. « Ister », con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « F.A.W.A. » di Fabian e Warmund, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 16 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. Commerciale oli e lubrificanti, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Heilmann e C., con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo Calcograph, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo Fabbrica busti « Iris », con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Deutscher Lesezirkel, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Kuntz Riccardo, con sede in Torino;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Wendel Rodolfo, con sede in Torino;

Ritenuto che da ulteriori indagini disposte è risultato che le suindicate aziende non sono più esistenti;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

Sono revocati i seguenti decreti:

1) decreto 26 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Eichinger Carlo, con sede in Milano;

2) decreto 26 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Dapas Johann Erben, con sede in Milano;

3) decreto 16 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. Bingen italiana tessuti, con sede in Milano;

4) decreto 16 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Montex di Klessadt Heinz, con sede in Milano;

5) decreto 24 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Nu-Enamel », con sede in Milano;

6) decreto 26 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. « Ister », con sede in Milano;

7) decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « F.A. W.A. » di Fabian e Warmund, con sede in Milano;

8) decreto 16 agosto 1945, col quale è stata sotto posta a sequestro la S. A. Commerciale oli e lubrificanti, con sede in Milano;

9) decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Heilmann e C., con sede in Milano;

10) decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo Calcograph, con sede in Milano;

11) decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo Fabbrica busti « Iris », con sede in Milano;

12) decreto 24 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Deutscher Lesezirkel, con sede in Milano;

13) decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Kuntz Riccardo, con sede in Torino;

14) decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Wendel Rodolfo, con sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(934)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1946.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana « SS.ma Annunziata » di Palestrina (Roma) e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana « SS.ma Annunziata » di Palestrina (Roma) e di sottoporre l'azienda stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana « SS.ma Annunziata » di Palestrina (Roma) e l'azienda anzidetta è posta in liquidazione secondo le norme del titolo 7°, capo 3°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Art. 2.

Il sig. Luigi Rossi fu Gaetano è nominato commissario liquidatore della suddetta Cassa rurale ed i signori dott. Paolo Vigli fu Giuseppe, avv. Agapito Colamariani fu Ilario e prof. Settimio Di Nunzio fu Candido, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo 8° del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e dal titolo 7°, capo 3°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1946

(945) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1946.

Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Acerra, con sede in Acerra (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento del soppresso Ispettorato del credito in data 5 aprile 1943, con il quale il signor Lillo Alessandro fu Enrico venne confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Acerra, per la durata di tre anni;

Considerato che il suddetto Alessandro Lillo è decaduto dall'incarico per compiuto periodo ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Lillo Alessandro fu Enrico è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Acerra, con sede in Acerra (Napoli), per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 marzo 1946

(939) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.
Apertura di una dipendenza del Banco di Napoli in Porto Marghera (Venezia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduta la domanda avanzata del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Porto Marghera (Venezia).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(940)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1946.
Nomina del commissario e dei commissari aggiunti dell'Ente Casa Madre dei mutilati.

IL MINISTRO PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di una Commissione per la temporanea gestione dell'Ente Casa Madre dei mutilati sino a quando non si sia provveduto all'emanazione del nuovo statuto e alla costituzione degli organi normali;
Visto il R. decreto 2 marzo 1939, n. 588, col quale venne approvato lo statuto dell'Ente Casa madre dei mutilati;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni del Ministero stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il consigliere di Stato dott. Alfonso Barra Caracciolo di Basciano, monsignor Edoardo Gilardi della Federazione provinciale mutilati e invalidi di guerra di Milano e l'avvocato Eugenio Marotta della Federazione provinciale mutilati e invalidi di guerra di Messina, sono nominati, rispettivamente, commissario e commissari aggiunti dell'Ente Casa Madre dei mutilati.

Art. 2.

Il commissario ha la legale rappresentanza dell'Ente ed esercita le attribuzioni spettanti al presidente a norma dello statuto dell'Ente stesso.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal commissario aggiunto da lui designato.

Art. 3.

Il commissario e i commissari aggiunti esercitano collegialmente le attribuzioni di competenza del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1946

Il Ministro: GASPAROTTO

(972)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1946.
Revoca del decreto di sequestro della « Società chimica farmaceutica Hermann Beutelspacher » e sottoposizione a sequestro della società « Anonima chimica farmaceutica » e della ditta « Hermann Beutelspacher », ambedue con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 5 agosto 1945, con il quale è stata sottoposta a sequestro, in applicazione dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1100, la « Società chimica farmaceutica Hermann Beutelspacher », con sede in Milano, via Legnano n. 28, nominando sequestratario il dott. Stanislao Fella;
Ritenuto che dalle successive indagini è risultato che la denominazione della suddetta azienda deve essere modificata in « Anonima chimico farmaceutica », con sede in Milano, via Legnano n. 28, che collegata alla stessa, ma costituente organismo giuridicamente distinto, esiste la ditta « Hermann Beutelspacher », con sede pure in Milano, via Legnano n. 28, e che in ambedue le aziende sono prevalenti gli interessi di persone di nazionalità della Germania;
Ritenuta l'opportunità di revocare il sequestro disposto nei confronti della « Società chimica farmaceutica Hermann Beutelspacher » e sottoporre invece a tale provvedimento la società « Anonima chimico farmaceutica » e la ditta « Hermann Beutelspacher », con la nomina di un nuovo sequestratario;
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

1. — E' revocato il decreto Ministeriale 5 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la « Società chimica farmaceutica Hermann Beutelspacher », con sede in Milano.
2. — Sono sottoposte a sequestro la società « Anonima chimico farmaceutica » e la ditta « Hermann Beutelspacher », ambedue con sede in Milano, via Legnano n. 28, ed è nominato sequestratario delle stesse il rag. Gennaro Cimmino, che è autorizzato a continuare l'esercizio delle attività delle suddette aziende.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(953)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 4 del 27 marzo 1946 del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante le norme generali per la disciplina dei prezzi, la revisione delle tariffe dei pubblici servizi e dei trasporti urbani in concessione.

Con circolare n. 4 del 27 marzo 1946 il Comitato interministeriale dei prezzi in base alle facoltà ad esso concesse con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, ha approvato le seguenti norme:

1. — NORME GENERALI PER LA DISCIPLINA DEI PREZZI

Le deliberazioni adottate dal Comitato prezzi Alta Italia in virtù dei poteri ad esso conferiti in conformità degli accordi intervenuti fra il Governo italiano e la Commissione Alleata, di cui al memorandum dell'Ammiraglio Stone Rif. 1.00/ES in data 9 luglio 1945, deliberazioni, che risultano pubblicate nei bollettini ufficiali del predetto Comitato (dal n. 1 del 16 settembre 1945 al n. 22 del 31 dicembre 1945), continuano ad avere efficacia dopo il passaggio delle Provincie al Governo italiano sino a quando non siano state modificate con un provvedimento emanato nelle forme prescritte dalle autorità competenti.

2. — REVISIONE TARIFFE PUBBLICI SERVIZI

a) A parziale modifica delle norme concernenti la disciplina dei prezzi dei pubblici servizi, di cui al punto 7) della circolare di questo Comitato n. 2 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 26 aprile 1945, si autorizzano i Comitati provinciali dei prezzi a consentire la revisione delle tariffe dei pubblici servizi in misura non superiore a quella appresso indicata rispetto alle tariffe bloccate al 31 dicembre 1942:

acqua: aumento del 200 % per gli acquedotti con impianti a gravitazione e del 275 % per quelli con impianto ad innalzamento;

energia elettrica: aumento del 300 %, ferme restando per ora le disposizioni per le Provincie del Nord contenute nella deliberazione n. 3 del 16 settembre 1945 del Comitato prezzi Alta Italia;

trasporti urbani in concessione (autofilotramviari, funicolari, servizi di navigazione interna e similari): aumento del 600 % per le corse ordinarie e per gli abbonamenti normali e del 450 % per i biglietti e gli abbonamenti operai.

I prezzi risultanti da tali ultime maggiorazioni saranno arrotondati alla lira.

b) Le eventuali richieste di aumenti superiori ai massimi sopra stabiliti dovranno essere trasmesse a questo Comitato interministeriale dopo che saranno state istruite in base alle norme contenute nella citata circolare.

c) Le decisioni adottate dai Comitati provinciali dovranno essere comunicate al Comitato interministeriale dei prezzi.

d) Per le aziende di trasporto in concessione extraurbane (ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funicolari, funivie e servizi di navigazione interna extraurbani) è stato consentito l'aumento delle tariffe in misura non superiore ai seguenti limiti rispetto alle tariffe bloccate al 31 dicembre 1942:

1) sino al 700 % per i viaggiatori di 1ª e di 2ª classe, per le merci e bagagli;

2) fino al 600 % per i viaggiatori di 3ª classe;

3) fino al 450 % per gli abbonamenti operai (settimanali, mensili, ecc.).

I prezzi risultanti da tali maggiorazioni sono arrotondati alla lira.

(973)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 aprile 1946 - N. 81

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,65
Id. 3,50 % 1902	89,50
Id. 3 % lordo	80,70
Id. 5 % 1935	99,175
Redimibile 3,50 % 1934	86,425
Id. 5 % 1936	98,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,625
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,424
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 aprile 1946 - N. 82

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,30
Id. 3,50 % 1902	89,50
Id. 3 % lordo	80,70
Id. 5 % 1935	99,25
Redimibile 3,50 % 1934	86,575
Id. 5 % 1936	98,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,675
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,575
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,575
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,50
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,025
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.